DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Art. 6

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1994, non più in vigore dal 1 dicembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali
Estremi	Decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-ripresa-delle-attivita-imprenditoriali-559-1994/art-6-entrata-in-vigore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it